



G.E.V.

CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA

Villa Tamba: Via Selva di Pescarola, 26 BO - Tel. e Fax 051/63.47.464

PRONTUARIO PARCO DEI GESSI

Sanzioni per le violazioni al regolamento: art. 32 comma 1 – L.R. 11/88 integrata dalla L.R. 40/92
da 129 Euro a 1291 Euro, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore

Ente competente all' irrogazione della sanzione: Ente di gestione del parco

L'importo delle sanzioni in Euro, deve riportare sempre due decimali (anche se pari a zero), a destra della virgola. es.: "1215,00"

Nella conversione degli importi in lire il troncamento dei decimali è effettuato sul minimo e il massimo. La misura ridotta li conserva, se presenti.

Regolamento stralcio per la tutela della flora e della vegetazione

AMBITO DI APPLICAZIONE: All'interno di tutte le zone del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa:

FLORA

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
Tutela della flora. Raccolta o distruzione dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di piante appartenenti alla flora spontanea. Si applica in tutte le aree forestali, nei prati stabili e nei pascoli con esclusione nel caso di campi coltivati, carrarecce, giardini privati e parchi urbani e delle ordinarie operazioni colturali.	Art. 2 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta o distruzione dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di piante appartenenti alle specie di cui alla LR. 2/77ed alle specie particolarmente protette: Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.), Isopiro (<i>Isopyrum thalictroides</i> L.), Speronella lacerata (<i>Delphinium fissum</i> W. e K.), Rosa di San Giovanni (<i>Rosa sempervirens</i> L.), Cotognastro bianco (<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss) C. Koch), Tiglio nostrano (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.), Cisto a foglie di salvia (<i>Cistus salvifolius</i> L.), Erica arborea (<i>Erica arborea</i> L.), Fillirea (<i>Phillyrea latifolia</i> L.), Scilla autunnale (<i>Scilla autumnalis</i> L.), Aglio orsino (<i>Allium ursinum</i> L.), Aglio maggiore (<i>Allium nigrum</i> L.), Giglio puzzolente (<i>Iris fetidissima</i> L.), Dragontea (<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott),	Art. 3 c. 1 ALLEGATO 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Si considera particolarmente protetto all'interno del Parco e Pre-Parco anche il Pungitopo (<i>Ruscus aculeatus</i>).	Art. 3 c. 2 ALLEGATO 1 D.C.P. 88/2001					
Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica e per attività vivaistica. Raccolta di piante appartenenti alla flora locale o di loro parti in difformità dalla autorizzazione.	Art. 4 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Abbattimento o asportazione di alberi vecchi e cavitati (del diametro di oltre 25 cm misurato ad un metro da terra) ad esclusione dei casi in cui sussistano ragioni di particolare gravità.	Art. 6 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco

FUNGHI

(La raccolta e' permessa nelle sole zone di pre-parco. Nelle zone C solo ai proprietari e conduttori di fondi)

Raccolta di funghi epigei in zone per cui non si è autorizzati.	Art. 8 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi epigei senza tesserino o autorizzazione.	Art. 8 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi epigei da parte di un minore di 14 anni senza che sia accompagnato da persona munita di autorizzazione	Art. 8 c. 5 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco

Raccolta di funghi epigei superando la quantità massima della raccolta giornaliera per persona di kg. 3 (5 kg. per i residenti o proprietari dei fondi), di cui non più di 1 kg delle specie <i>Amanita caesarea</i> (Ovulo buono) e <i>Calocybe gambosa</i> (Prugnolo).	Art. 9 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di <i>Amanita caesarea</i> (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso. Raccolta di <i>Boletus edulis</i> (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 Raccolta di <i>Calocybe gambosa</i> (Prugnolo) e <i>Cantharellus cibarius</i> (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2	Art. 9 c. 3 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi epigei nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo i proprietari.	Art. 9 c. 4 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi epigei che non sia effettuata in boschi e terreni incolti ed esenti da divieti.	Art. 10 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi epigei al di fuori di orari e giornate autorizzate (La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne da un'ora prima della levata del sole al tramonto)	Art. 10 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi epigei mediante rastrelli , uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno o l'apparato radicale delle piante.	Art. 10 c. 3 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Danneggiamento o distruzione volontaria di funghi epigei spontanei di qualsiasi specie e di qualsiasi altra pianta	Art. 10 c. 4 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Accesso ai fini della raccolta di funghi epigei alle aree rimboschite , prima che siano trascorsi 5 anni dalla messa a dimora delle piantine	Art. 10 c. 5 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta dei funghi in difformità all'obbligo di cogliere esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo alla sommaria pulizia degli stessi.	Art. 10 c. 6 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi decomposti , anche parzialmente	Art. 10 c. 7 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di funghi senza riporli in contenitori rigidi ed areati	Art. 10 c. 8 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta dei funghi da parte di proprietari o conduttori di fondi nonché relativi familiari o dipendenti, in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione	Art. 11 c. 3 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
TARTUFI						
(La raccolta e' permessa nelle sole zone di pre-parco. Nelle zone C solo ai proprietari e conduttori di fondi)						
Ricerca e raccolta di tartufi in zone per cui non si è autorizzati	Art. 13 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Ricerca e raccolta di tartufi che non sia effettuata in boschi e terreni incolti ed esenti da divieti.	Art. 13 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Ricerca e raccolta di tartufi effettuata senza titolo o autorizzazione.	Art. 13 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di tartufi superando la quantità massima della raccolta (Il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in un chilogrammo)	Art. 14 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Ricerca e raccolta dei tartufi effettuata: con più di un cane per ciascun cercatore ; con l'impiego di apposito attrezzo di larghezza superiore ai sei cm ; senza limitare lo scavo al punto in cui il cane ha iniziato a sterrare.	Art. 15 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco

Ricerca e raccolta dei tartufi effettuata al di fuori di orari e giornate autorizzate (è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica)	Art. 15 c. 3 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Ricerca e raccolta dei tartufi effettuata al di fuori dei periodi stabiliti dalla legge o dal calendario provinciale	Art. 15 c. 4 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Lavorazione andante del terreno tartufigeno nel periodo di raccolta dei tartufi	Art. 15 c. 5 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Danneggiamento o distruzione volontaria dei tartufi non oggetto della raccolta	Art. 15 c. 6 All. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta dei tartufi da parte di proprietari o conduttori di fondi situati in zona C nonché relativi familiari o dipendenti, in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione	Art. 16 c. 3 All. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta dei tartufi da parte di proprietari o conduttori di tartufaie coltivate nonché relativi familiari o dipendenti, in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione	Art. 18 c. 3 All. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Accedere alle aree rimboschite, prima che siano trascorsi 5 anni dalla messa a dimora delle piantine	Art. 15 c. 7 All. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
FRUTTI E ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (La raccolta e' permessa nelle sole zone di pre-parco. Nelle zone C solo ai proprietari e conduttori di fondi)						
Raccolta di frutti e altri prodotti del sottobosco al di fuori del Pre-Parco.	Art. 19 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta giornaliera individuale di piante non in elenco o superando i quantitativi massimi specificati: a) prugnolo, biancospino, rosa selvatica, sambuco, fragole: un chilogrammo; b) bacche di ginepro: duecento grammi; c) muschi: trecento grammi; d) asparago: 50 germogli	Art. 19 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Raccolta di frutti e altri prodotti del sottobosco al di fuori dei giorni e degli orari consentiti. (martedì, giovedì, sabato e domenica dall'alba al tramonto)	Art. 19 c. 3 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
FUOCHI						
Accensione o mancata custodia di fuochi all'aperto in violazione agli obblighi o alle modalità stabilite dal regolamento. (l'uso dei fuochi all'aperto è consentito unicamente per la distruzione di sfalci, potature e altri residui vegetali prodotti nell'ambito dell'azienda agricola e delle ordinarie operazioni di manutenzione del verde, opportunamente radunati in idonee piazzole nei periodi consentiti dalla Legge n. 47/75 (periodo di grave pericolosità) ad esclusione di giornate particolarmente ventose: il fuoco deve essere attentamente custodito fino al completo spegnimento; la custodia consiste nella continua presenza presso il focolare di una o più persone adulte con strumenti o materiali atti all'eventuale spegnimento (pale, sabbia, acqua, estintori, ecc.).	Art. 22 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Accensione di barbecue o fuochi per la cottura o il riscaldamento del cibo al di fuori di giardini privati ed aree cortilive ad eccezione di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale all'art. 33	Art. 22 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Incendio in pieno campo delle stoppie e della paglia in tutto il territorio dell'area protetta; Impegno del fuoco per la pulizia di scoline, ripe, cavedagne e incolti.	Art. 22 c. 3 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
PASCOLO DI ANIMALI E CANI VAGANTI						
Pascolo di animali domestici all'interno delle "aree forestali"	Art. 22 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Pascolo di Bovini, Ovini, Caprini ed Equini al di fuori dei terreni pascolivi e dei prati stabili nelle zone B, C e pre-parco.	Art. 23 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco

Pascolo di Bovini, Ovini, Caprini ed Equini in difformità delle modalità previste dalle vigenti Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale.	Art. 23 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Fare vagare i cani al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, fatto salvo quanto previsto dall'apposito "Regolamento per l'attività cinegetica". E' consentito percorrere i sentieri con i cani tenuti al guinzaglio, salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica del sentiero	Art. 23 c. 4 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
RIFIUTI						
Abbandono o deposito di rifiuti, ovvero loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee, fermo restando le disposizioni e le sanzioni previste dalle leggi vigenti	Art. 24 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
MEZZI FUORISTRADA						
Esercizio del motocross e l'impiego di qualunque tipo di fuoristrada sul territorio del Parco e Pre-Parco ad eccezione dei mezzi agricoli e di trasporto coinvolti nelle ordinarie attività agricole e selvicolturali	Art. 25 c. 1 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco
Sorvolo a bassa quota e atterraggio con aerei da turismo, elicotteri, velivoli ultraleggeri e deltaplani (a motore e non), tranne nell'ambito di operazioni di soccorso o per motivi di servizio pubblico	Art. 25 c. 2 ALL. 1 D.C.P. 88/2001	art. 32 c. 1 L.R. 11/88	129	1291	258	ente parco

Note

Prescrizioni di massima e di Polizia forestale

Art. 33 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi

1. È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni, durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75, tale distanza è elevata a 200 m. È però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
2. È consentita l'accensione di fuochi su appositi braceri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dall'Ente delegato competente per territorio.
3. Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo forestale dello Stato, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
5. Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare meta lli usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
6. È parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli a scopo di pulizia.
7. L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità
8. All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi o a meno di 100 m. da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente delegato in materia forestale, realizzare scariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
9. Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.

Definizione di Aree forestali

Aree forestali le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Sono inclusi nelle "Aree forestali" i soprassuoli boschivi o boschi (1), i boschetti (2), gli arbusteti (3), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali (4) che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto (5), i rimboschimenti (6) intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali le formazioni vegetali lineari (7).

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

(1) Sono **"soprassuoli boschivi"**, o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.

(2) Sono definite **"boschetti"** le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 mq.

(3) Per **"arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia"** si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico; a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m. esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m. copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" (vedi definizione di "terreno saldo")

(4) Le **"aree transitoriamente prive di vegetazione arborea"** sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m. limitrofe o compresi all'interno di soprassuoli boschivi. La specie arborea di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc. - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m. le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

(5) I **"castagneti da frutto"** sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o densamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni (sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti).

(6) Rientrano nei **"rimboschimenti"** gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

(7) Deve intendersi **"formazione vegetale lineare"** qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessività strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse. La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere destinata ad altra coltura agraria.